



LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”

LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

La Legge 2 dicembre 2025, n. 182 recante “*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*”, pubblicata in GU n. 281 del 3 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2025 contiene importanti disposizioni in materia di Attività produttive di diretto interesse dei Comuni, in particolare relative a:

- Disciplina dell'autotutela;
- Disciplina degli spettacoli dal vivo;
- Misure in materia di de hors;
- Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza.

Di seguito un primo commento alle principali misure.

✓ **Art. 1. (Semplificazioni in materia di autotutela)**

L'articolo 1 **riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento di ufficio dei provvedimenti amministrativi**. A tal fine, la disposizione modifica l'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell'ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l'annullamento d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 21-nonies, co. 1, della L. 241 del 1990 l'annullamento d'ufficio va adottato «entro un termine ragionevole», decorso il quale l'amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell'affidamento legittimo di coloro ai quali il provvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio. Inizialmente la Legge n. 124/2015 aveva fissato il termine in 18 mesi, poi ridotti a dodici dal DL n. 77/2021 . Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all'annullamento d'ufficio viene ulteriormente ridotto e fissato a sei mesi.

Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, la norma in commento modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-bis dell'articolo 21-nonies della L. 241/1990 il quale dispone che l'esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

✓ **Art. 7. (Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione)**

L'articolo in commento modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, che disciplina l'attività di autoriparazione.

La richiamata normativa prevede che le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, non in

possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla relativa normativa, sono tenute a frequentare il relativo corso professionale.

La modifica in commento **prevede l'obbligo per le imprese, una volta frequentato con esito positivo il corso, di inviare una comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

✓ **Articolo 8 (Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione)**

L'articolo 8 interviene sull'art. 1, comma 833, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) che disciplina le esenzioni dal canone, modificandone la lettera l).

La lett. l) attualmente vigente prevede che siano esenti dal canone le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all'esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, che indicano la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono. Con la modifica in esame, si prevede che siano **esenti dal canone** non solo le insegne, ma anche **le targhe che contraddistinguono non solo la sede ma anche il cantiere, ove si svolge l'attività cui si riferiscono**, di superficie complessiva a massimo 5 metri quadrati.

✓ **Art. 11. (Misure di semplificazione per l'istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere)**

L'articolo 11 introduce il comma 1-bis all'articolo 20 del Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, al fine di permettere alle strutture alberghiere di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli.

Tale disposizione è comunque sottoposta alle limitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del citato Codice, secondo cui:

- sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A), B), C) e D)) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;
- sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F)), l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

✓ **Art. 34. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche)**

L'articolo 34, **recepando una richiesta più volte reiterata dall'ANCI**, inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025), chiarendo i contenuti della Segnalazione e le conseguenze in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti per l'inizio dell'attività.

Si rammenta che il comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 201/2024 (L. n. 16/2025), anch'esso introdotto in risposta ad una specifica richiesta dell'ANCI, ha reso permanente - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - la disciplina sperimentale di semplificazione per gli spettacoli dal vivo originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 38-bis del D.L.76/2020 come convertito dalla L.120/2020 e poi via via prorogata, con modificazioni, fino al 31 dicembre 2024.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, quindi, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940), per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla **segnalazione certificata di inizio attività**, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

Il comma 2-bis, nell'integrare la disciplina sopra richiamata, **delinea il contenuto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** che:

- deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo;

- deve essere corredata delle *dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà* per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di *una relazione tecnica* di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché della documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

Ai sensi del comma 2-ter l'attività oggetto della segnalazione di cui al comma 2 può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

Secondo quanto previsto dal comma 2-quater, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 2, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni

penali di cui al capo VI del testo unico di cui al DPR n. 445/2000, può adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Le disposizioni dei commi 2-ter e 2-quater ripropongono il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 38-bis del D.L.76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020. Come precisato anche nel Dossier del 6 settembre 2020 del Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati con riferimento al testo del citato art. 38-bis, "la disposizione in esame riproduce in gran parte la disciplina generale della SCIA, ma individua alcune **caratteristiche specifiche della SCIA** riferita alla realizzazione degli spettacoli dal vivo, **senza rinviare, per quanto non espressamente previsto, alla disciplina di cui alla L. 241/1990.**"

✓ **Articolo 36 (Norme in materia di cremazione e dispersione delle ceneri)**

L'art. 36, c.1, lett. d) nel modificare la legge 30 marzo 2001, n. 130 recante Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, prevede che **nei casi di violazione, da parte di imprese esercenti attività funebri, delle norme sul trasporto** di cui al capoverso 3 della precedente lettera a), **si applica la sanzione della sospensione, per un periodo da 3 a 6 mesi, degli effetti autorizzatori derivanti dalla SCIA** (Segnalazione certificata di inizio attività); nell'ipotesi di relativa recidiva nell'arco di dodici mesi, si prevede la revoca dei medesimi effetti autorizzatori. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano invece le relative sanzioni penali.

Si rammenta che il nuovo art. 1, comma 3, dalla Legge n.130/2001 prevede che:

"3. I cadaveri destinati alle attività di cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre nel rispetto del defunto e delle normative igienico-sanitarie, con tariffe non elusive di quanto disposto al comma 2 del presente articolo e al comma 2 dell'articolo 6, ricorrendo ai mezzi funebri di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nel rispetto dei defunti sono consentiti trasporti multipli di feretri nella misura massima di quattro per mezzo funebre, fatta salva la possibilità di trasporti multipli numericamente superiori in caso di calamità, per ordine dell'autorità giudiziaria o di quella sanitaria. I citati trasporti multipli possono essere effettuati dalle imprese funebri o da imprese autorizzate al trasporto. Sono consentiti da parte di soggetti autorizzati i trasporti multipli in numero superiore a quattro solo per i resti mortali, derivanti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie, destinati a cremazione. E' altresì consentito, in caso di situazioni di fermo dell'impianto di cremazione, il trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto disponibile."

Si evidenzia come il legislatore abbia espressamente previsto *le imprese esercenti attività funebri* e la SCIA per l'esercizio di tali attività, ad oggi prevista e disciplinata solo dalla legislazione regionale.

✓ **Art. 46. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software)**

L'articolo in commento, composto da un unico comma, dispone che, **ove le imprese debbano adoperare programmi informatici** (software) **per adempiere tempestivamente ad obblighi amministrativi, nella definizione delle tempistiche per l'adempimento, vengano valutati** dai soggetti preposti all'attuazione delle norme non solo **i tempi** di lavorazione interna delle imprese, ma altresì quelli, preliminari e tecnicamente complessi, **necessari allo sviluppo, all'analisi e al collaudo delle soluzioni software richieste.**

La norma, inoltre, introduce un obbligo procedurale in capo alle amministrazioni titolari dei procedimenti: esse sono tenute a mettere a disposizione degli operatori economici, con congruo anticipo, le specifiche tecniche, gli schemi funzionali, i componenti software e gli ambienti di test, relativi a tali programmi.

✓ **Art. 50. (Misure in materia di de hors, di riforma degli incentivi e di prodotti confezionati).**

L'art. 50 interviene in materia di de hors modificando l'articolo 26 della legge n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), contenente la delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata (cd. de hors).

Termine di esercizio della delega ed ambito di applicazione

In particolare, la lett. a) modifica il primo comma dell'articolo 26, prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, inizialmente previsto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 193/2024 (entrata in vigore avvenuta il 18 dicembre 2024).

Inoltre, viene previsto che le nuove disposizioni di riordino si applichino anche alle imprese alberghiere.

Titolari di autorizzazioni post covid

La lett. b) interviene sul comma 2, lettera i), dell'articolo 26, che prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni del decreto legislativo di riordino, anche ai de hors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti (articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020), previa richiesta con apposita istanza. Con la modifica in esame, si dispone che tale istanza debba essere presentata entro un congruo termine, e non più entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

La lett. b) punto 2 dispone l'introduzione, al comma 2 dell'articolo 26, dopo la lettera i), di un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, con la nuova lettera i-bis). Nell'esercitare la delega bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal Codice dei beni culturali (d.lgs.42/2004, artt. 21, 106, 146) o dal Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001).

Proroga dei titoli

La lett. c), proroga ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico ottenute per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 26. Tale comma dispone che i titoli ottenuti per l'installazione dei dehors ai sensi della predetta normativa emergenziale (in particolare ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020) rimangono validi fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. A seguito della modifica introdotta dalla lett. c) in commento, quest'ultimo termine viene esteso fino al 30 giugno 2027.

✓ Art. 64. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi

L'art. 64 trasferisce dal Ministero dell'Interno al prefetto la competenza al rilascio della licenza prevista dall'art. 28 del TULPS per la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

La norma prevede che restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'art. 9 del DL n. 119/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 146/2014, ossia la Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti (operante presso il Ministero dell'interno) e le Commissioni tecniche territoriali (operanti presso le Prefetture).

✓ Art. 65. (Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza)

I primi due commi dell'art.65 trasferiscono dal Ministero dell'interno al prefetto la competenza al rilascio delle licenze previste dal TULPS, R.D. n. 773/1931, all'art. 46 (per fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego, nonché per fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina) e al primo comma dell'art. 54

(per introdurre nello Stato prodotti esplosivi di qualsiasi specie, salvo il disposto dell'art. 28 dello stesso TULPS per le munizioni da guerra).

Il comma 3 invece, modifica, in parte, una voce dell'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 contenente l'Elenco delle attività sottoposte alla disciplina del silenzio assenso di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta. Si evidenzia che le tempistiche indicate nel richiamato DPR n. 407/1994 sono state in gran parte abrogate, sia espressamente (dal D.lgs n. 114/1998 e dal D.lgs n. 112/1998) che implicitamente dalle disposizioni successivamente intervenute nelle varie discipline oltre che dai termini generalmente previsti per le procedure di competenza del SUAP dall'art. 7 del D.P.R. 160/2010.

Il comma 3 dell'art. 65, modificando il numero 63 del suddetto allegato 1, **riduce da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale l'amministrazione competente** (nel caso in questione il comune) **deve esprimersi in merito alle domande** presentate ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931) circa **l'esercizio di locali di pubblico trattenimento**, con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi.

La norma, tuttavia, chiarisce opportunamente che **l'autorizzazione ricognitiva da rilasciare per attestare l'effettuazione delle verifiche previste dall'art. 80 TULPS** avente ad oggetto profili afferenti alla tutela della pubblica sicurezza e della pubblica incolumità, **resta esclusa dall'applicazione del regime del silenzio assenso**, secondo quanto previsto dall'art. 20, co. 4, della Legge n. 241/1990. Il comma 4 del richiamato art. 20 prevede infatti espressamente che le relative disposizioni in materia di silenzio assenso non si applicano, tra gli altri, agli atti e procedimenti riguardanti la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità.

✓ **Art. 66. (Disposizioni in materia di oggetti preziosi)**

L'articolo 66 prevede **l'inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza, di competenza del questore, per la fabbricazione, il commercio, la mediazione di oggetti preziosi**, rientranti nella disciplina delle autorizzazioni di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 127 del TULPS, R.D. 773/1931.

Il decreto legislativo n. 222 del 2016 – nell'individuare gli specifici procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività ovvero di silenzio assenso – aveva previsto l'applicazione del silenzio assenso alla vendita di oggetti preziosi (fuori del caso di esercizio di vicinato, che è oggetto di SCIA condizionata). La disposizione in commento modifica la tabella allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016, sezione I (attività commerciali e assimilabili), sottosezione 1.10 (casistiche relative alla vendita di specifici prodotti), numero 35 (vendita di oggetti preziosi), espungendo ogni riferimento al silenzio assenso.

Anche l'art. 127 del TULPS viene, quindi, escluso dall'applicazione del regime del silenzio assenso secondo quanto previsto dall'art. 20, co. 4, della Legge n. 241/1990, riconoscendo a tale disciplina profili afferenti alla tutela della pubblica sicurezza.